

Gazzetta del Sud 1 Maggio 2021

La Cassazione conferma i rapporti tra i clan e l'ex assessore Stillitani

Catanzaro. «I fratelli Stillitani continuarono ad accettare le pretese del clan, la contropartita non fu soltanto quella di assicurarsi passivamente la sopravvivenza, gravata dagli oneri di protezione, ma di avvantaggiarsi al contempo del sostegno della consorteria, in contesti ben specifici e vitali per gli interessi di Francescantonio e del fratello Emanuele (l'attività imprenditoriale, l'affermazione politica)». È quanto scrive la seconda sezione penale della Corte di Cassazione nel provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso presentato dall'ex assessore regionale Francescantonio Stillitani. Gli avvocati Vincenzo Maiello e Vincenzo Ioppoli avevano impugnato il provvedimento cui il tribunale del Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari per il politico accusato di concorso esterno nell'ambito dell'inchiesta "Imponimento" coordinata dalla Dda di Catanzaro. Secondo l'accusa Francescoantonio ed Emanuele Stillitani, imprenditori, «da vittime della criminalità organizzata si sarebbero trasformati in imprenditori collusi, concludendo un accordo sinallagmatico con quest'ultima, produttivo di vantaggi per entrambe le parti». Nel ricorso presentato in Cassazione il collegio difensivo ha sostenuto «lo status permanente di vittima del ricorrente». Gli avvocati hanno evidenziato come a Stillitani sarebbe stato imposto il «rilevante costo della guardiania al "Garden Resort" di Curinga», ma anche la «grave intimidazione subita nel 2015 e la scelta obbligata del figlio del capoclan Rocco Anello quale appaltatore per i lavori di sbancamento di un fondo nel comune di Pizzo nel 2017». Gli avvocati avevano poi sostenuto «l'insussistenza del contributo dato dalla cosca all'elezione di Stillitani in occasione della sua candidatura al Consiglio regionale nel 2005 e del ruolo di "uomo politico di riferimento del sodalizio", non essendo stati acquisiti elementi dimostrativi della conclusione di patti elettorali o del supporto alla cosca durante gli incarichi pubblici ricoperti».

Per la Cassazione, però, «i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché reiterano censure adeguatamente esaminate dal tribunale del riesame». La contestazione di concorso esterno, spiegano gli ermellini, parte da un presupposto ossia che «sino all'arresto di Rocco Anello nel gennaio del 2003 gli Stillitani furono parti lese dell'imposizione perpetrata dal potere mafioso ma che in seguito il rapporto mutò, continuando essi ad esaudire le richieste della cosca legate alle attività economiche svolte ma, al contempo, a richiedere e ad accettare favori e vantaggi, in tal modo usufruendo dell'organizzazione per favorire la propria azienda sul mercato». La nuova fase del rapporto con l'organizzazione mafiosa trova fondamento, secondo i giudici, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Francesco Michienzi e Giuseppe Comito. «Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state ritenute per più profili convergenti e complementari». Anche per quanto riguarda il contributo del clan per le elezioni di Stillitani «le dichiarazioni hanno avuto riscontro in specifici atti d'indagine e, in particolare: negli accertamenti della Squadra mobile di Catanzaro circa i soggetti che avevano ricoperto l'incarico di rappresentante della lista a

sostegno del ricorrente, risultati essere parenti dei maggiori esponenti della cosca Anello - Frugi o contigui alla medesima consorteria mafiosa; nelle intercettazioni ambientali eseguite e nelle dichiarazioni rese circa l'escamotage per consentire allo Stillitani un maggior numero di voti in cambio di rassicurazioni sul posto di lavoro nonché circa il prezzo pagato per i "voti fuori dal circondario"».

Gaetano Mazzuca